



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Vicenza
Gabinetto

Fasc. 2022/235/1

Vicenza, data del protocollo



- Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia di Vicenza
LORO SEDI
- Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici pubblici della provincia di Vicenza
LORO SEDI
- Ai Sigg. Dirigenti e al personale della Prefettura di Vicenza
SEDE
- e p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
VICENZA
- Al Sig. Questore di
VICENZA
- Al Sig. Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di
VICENZA
- Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza di
VICENZA

OGGETTO: Istanze di protocollazione e rilascio di copia conforme di dichiarazioni e "affidavit" di esistenza in vita, di essere soggetto di diritto internazionale, di individualità e sovranità, etc.

Pervengono a questa Prefettura e a diverse Amministrazioni comunali, che hanno trasmesso apposita segnalazione al riguardo, molteplici documenti – variamente denominati «autocertificazioni», «dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445/2000», «affidavit», etc. –, con i quali privati



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Vicenza

Gabinetto

cittadini dichiarano la propria esistenza in vita, individualità e/o sovranità, nonché di essere soggetti di diritto internazionale e di disconoscere la sovranità dello Stato italiano. Segnatamente, pervengono a dette Amministrazioni istanze di ricezione, protocollazione, archiviazione, rilascio di copia conforme, accesso agli atti e/o legalizzazione aventi ad oggetto tali dichiarazioni, sovente corredate da diffide e prospettazioni di conseguenze penalmente rilevanti in caso di inerzia da parte della Pubblica Amministrazione.

Al riguardo, appare doveroso – ribadendo quanto già comunicato con apposita circolare diramata del 12 luglio 2022 – che, come chiarito anche dall'Avvocatura dello Stato, gli scritti in argomento sono mere dichiarazioni che, per il loro contenuto, risultano prive di rilevanza giuridica – in quanto sostanzialmente avulse da qualsivoglia procedimento amministrativo –, profilandosi pertanto quali meri atti unilaterali privati, peraltro radicalmente nulli per contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico.

Per tali ragioni, si invitano codesti Enti a non procedere alla ricezione, protocollazione, archiviazione e al rilascio di copia conforme degli scritti in parola, con le motivazioni sopra esposte. Analogamente si invitano ad operare tutti i servizi interessati di questa Prefettura, i cui dirigenti in indirizzo assicureranno le conseguenti disposizioni organizzative.

Per quanto concerne, poi, la specifica ipotesi in cui il rilascio di copia conforme sia conseguente a una richiesta di accesso agli atti, giova rammentare che il presupposto per l'ostensione della documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 22 l. n. 241/1990 è la titolarità da parte dell'istante di «*un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*». Donde, nei casi in esame, l'impossibilità di accogliere le richieste di accesso in ragione della assoluta irrilevanza e inefficacia giuridica degli scritti in parola e della insussistenza radicale di situazioni giuridicamente tutelate.

IL PREFETTO

Caccamo

EC